

BANDO "VOUCHER DIGIT VDA"
Programma Regionale Valle d'Aosta F.E.S.R. 2021/2027
Decisione di esecuzione della commissione del 12/09/2022 C (2022) 6593
Azione A.ii.2 "Supporto all'introduzione di tecnologie digitali nelle imprese"
Delibera di Giunta Camerale n. 72 del 16/09/2025
CUP D66G25000000009

Allegato 1

ATTIVITÀ ED INTERVENTI ESCLUSI

Si riportano nel seguito le attività economiche e gli interventi esclusi, principalmente ai sensi della seguente normativa:

- Regolamento (UE) n. 2021/1058, art. 7;
- Regolamento (UE) n. 2023/2831, art. 1;
- Regolamento (UE) n. 2013/1408, art. 1;
- Regolamento (UE) n. 2023/2391, art. 1;
- Regolamento (UE) n. 2024/3118, art. 1.

1) ATTIVITÀ ECONOMICHE ESCLUSE

- a) Attività economiche illecite: qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illecita ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della giurisdizione nazionale che si applica a tale produzione, commercio o attività;
- b) la produzione, la trasformazione e il commercio di tabacco e prodotti del tabacco;
- c) la fabbricazione e il commercio di armi e munizioni di ogni tipo;
- d) case da gioco e imprese equivalenti;
- e) attività finanziarie e assicurative.

La verifica circa il rispetto di tali esclusioni sarà condotta con riferimento al codice ATECO dell'unità produttiva nella quale viene realizzato il progetto proposto.

2) INTERVENTI ESCLUSI

- a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
- c) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche o negli aeroporti regionali esistenti quali definiti all'art. 2, punto 153), del Reg. (UE) n. 651/2014, in uno dei casi seguenti:
 - nelle misure di mitigazione dell'impatto ambientale;
 - nei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo risultanti dalla ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo;

d) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche fatta eccezione per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;

e) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;

f) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:

- la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;
 - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE;
 - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
- gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
- gli investimenti in:
 - veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio a fini pubblici;
 - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio;

g) applicazioni tecniche relative a programmi o soluzioni elettronici, specificamente finalizzati a sostenere:

- qualsiasi tipologia di attività che rientri tra quelle indicate al precedente punto 1, lettere da a) a d);
- il gioco d'azzardo su Internet e le case da gioco on line;
- la pornografia;
- destinati a permettere
 - di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati, oppure
 - di scaricare illegalmente dati elettronici;

h) restrizioni applicabili al settore delle scienze della vita quando il sostegno riguarda il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi a:

- clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici oppure
- organismi geneticamente modificati («OMG»)